



**STATUTO**  
**DEL**  
**CIRCOLO NAUTICO CAVO**



***ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA***



*Es* Aprile 2019

## **Capo I**

### **Denominazione - Finalità - Colori sociali**

#### **Art.1**

##### **(Denominazione Sede e Natura)**

1.1 L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Circolo Nautico Cavo" (Da ora in poi anche CNC), costituita in Cavo frazione di Rio , con sede in Via A. De Gasperi n° 17 , ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

1.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano per l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica degli sport e delle discipline sportive di cui all'articolo 2.

E' facoltà dell'Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Rio, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

1.3 E' estranea dagli scopi sociali qualunque manifestazione di carattere politico o religioso

1.4 La natura associativa del Circolo Nautico Cavo si ispira ai principi di democraticità della struttura, di elettività e gratuità delle cariche sociali, nonché di solidarietà e rispetto nei rapporti fra i soci.

#### **Art. 2**

##### **(Finalità)**

2.1 L'Associazione ha come scopo sociale l'accesso e l'addestramento agli sport nautici e la loro pratica sotto l'aspetto ricreativo e sotto l'aspetto agonistico, nonché la promozione e l'incentivazione del turismo nautico come forma di corretto uso del mare e di valorizzazione e di sviluppo del territorio. In particolare l'associazione ha come oggetto l'esercizio e la promozione delle discipline sportive della Vela e della Pesca Sportiva , incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche.

2.2 Le attività sportive sono svolte in osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I, nonché dei regolamenti delle singole Federazioni Sportive.

2.3 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, il Circolo gestisce lo specchio acqueo in concessione secondo le norme del proprio regolamento pontili, assicurando un ormeggio sicuro e accessibile alle imbarcazioni dei propri soci e a quelle in transito o in sosta,

2.4 L'associazione promuove manifestazioni sportive e culturali e favorisce l'attività ricreativa in favore dei propri soci e del territorio, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

#### **Art. 3**

##### **(Funzionamento)**

3.1 Il Circolo si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può assumere lavoratori dipendenti nè avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non nella misura strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture e/o qualificare e specializzare le proprie attività.

**Art. 4**  
**(Insegne e Colori)**

4.1 Le Insegne Sociali sono la Bandiera ed il Guidone allegati al presente Statuto.

4.2 I Colori sono il Blu ed il Giallo-Oro.

**Capo II**

**Dei soci e dei Rapporti Sociali**

**Art. 5**  
**(Diritti dei soci)**

5.1 I soci hanno diritto all'uso dei beni sociali usando la diligenza del buon padre di famiglia, nonché all'accesso ai locali ed alle attrezzature del Circolo, nel rispetto dell'uguale diritto degli altri soci, secondo le norme del regolamento dei pontili ed in conformità delle disposizioni emanate dagli organi del Circolo.

5.2 Tutti i soci hanno diritto all'uso del guidone sociale.

5.3 I soci si distinguono in:

- a) FONDATORI
- b) FINANZIATORI
- c) ORDINARI
- d) ONORARI

ed hanno tutti gli stessi obblighi e diritti nei confronti del Circolo Nautico Cavo con riguardo alla effettiva partecipazione alla vita sociale, al diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per le nomine delle cariche sociali. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa. I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione per tutta la durata della stessa.

**Art. 6**

**(Categorie dei soci ed affiliati)**

6.1 Sono soci fondatori coloro che, in comunione di intenti, hanno costituito il primo nucleo dell'Associazione, e sottoscritto l'atto costitutivo.

6.2 Sono soci finanziatori coloro i quali hanno versato a titolo di contributo straordinario nei tempi e nei modi richiesti, le somme necessarie all'acquisto ed all'installazione dei pontili e di tutti gli annessi al momento della loro realizzazione o secondo necessità.

6.3 Sono soci ordinari tutti gli altri appartenenti alla compagine sociale.

6.4 Sono soci onorari coloro che per particolari benemerienze o meriti vengono proclamati tali dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

6.5 Il Sindaco pro tempore del Comune di Rio è socio onorario di diritto dell'associazione.

6.6 Sono affiliati, e non soci, coloro i quali partecipano alle attività e manifestazioni sportive, ricreative e ambientali, anche a carattere agonistico, con i colori ed in nome del Circolo Nautico Cavo. Essi non sono soggetti al pagamento della quota sociale, godono dei servizi del CNC limitatamente alle attività specificate e possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.

6.7 Gli affiliati , tramite il CNC ,sono iscritti alle federazioni sportive del CONI e gareggiano sotto il guidone del Circolo Nautico Cavo nelle discipline sportive a cui il Circolo stesso è iscritto.

6.8 Il CNC finanzia annualmente le attività sportive secondo le proprie disponibilità ; altri importi eventualmente derivanti dalle attività sportive, contribuiscono a costituire la dotazione patrimoniale specifica dedicata all'attività sportiva e sono oggetto di rendiconto al Consiglio Direttivo ed annotati all'interno del bilancio generale del Circolo Nautico Cavo.

#### **Art. 7 (Ammissione)**

7.1 Chiunque intenda far parte dell'Associazione deve presentare al Presidente del Circolo apposita domanda, accompagnata dalla presentazione di due soci che abbiano maturato almeno tre anni d'anzianità nella compagine sociale.

7.2 La competenza a decidere sulle domande di ammissione al Circolo Nautico Cavo spetta al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza con voto segreto.

7.3 La domanda d'ammissione presentata dall'aspirante socio od affiliato, deve essere , nel caso dell'affiliato, controfirmata anche dall'esercente la potestà genitoriale se il richiedente è minorenni, è deliberata dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole del Direttore Sportivo.

#### **Art. 8 (Personalità della qualità di socio)**

8.1 La qualità di socio del Circolo Nautico Cavo è rigorosamente personale; essa non è cedibile né trasmissibile per atto tra vivi o per via ereditaria.

8.2 In caso di decesso del socio è ammesso il subentro del coniuge, del figlio/a, del fratello/sorella o del genitore purché tale facoltà sia esercitata entro sei mesi dall'evento, e vi sia il parere favorevole del Consiglio Direttivo, espresso ai sensi dell'articolo 7.2 , dello Statuto.

#### **Art. 9 (Cessazione della qualità di socio)**

9.1 La qualità di socio del Circolo Nautico Cavo si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno di competenza o per mancata partecipazione (diretta o per delega) ingiustificata a due assemblee consecutive;
- c) espulsione;

9.2 Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente del Circolo Nautico Cavo con lettera raccomandata ed hanno effetto immediato. Il socio dimesso non può chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati a qualsiasi titolo.

9.3 Prima di deliberare la decadenza del socio per mancato pagamento della quota sociale o per mancata partecipazione a due assemblee consecutive, il Consiglio Direttivo assegna al socio un termine perentorio non inferiore a 30 (trenta) giorni per regolarizzare la propria posizione o per produrre le sue giustificazioni; decorso inutilmente tale termine il Consiglio provvede.

9.4 L'espulsione è sanzione applicata dal Consiglio Direttivo in esito al procedimento disciplinare di cui al Capo IV.

### Capo III

#### Obblighi degli Associati



#### Art. 10 (Doveri dei soci)

**10.1** Il socio deve mantenere una specchiata condotta morale e civile nell'Associazione, e deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che comunque possa nuocere all'Associazione, ai suoi beni, al suo buon nome o recare offesa o danno ad uno o più soci e ai soggetti che rivestono cariche sociali.

**10.2** Tutti gli Associati hanno il dovere di osservare scrupolosamente alla lettera e nello spirito, lo Statuto, il "Regolamento dei pontili" e tutte le disposizioni emanate dai Competenti Organi del Circolo.

**10.3** Tutti gli Associati hanno l'obbligo di risarcire all'Associazione i danni arrecati al patrimonio sociale, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo

**10.4** La partecipazione all'assemblea è momento fondamentale della vita associativa. La mancata partecipazione a due assemblee consecutive senza conferimento di delega è causa di decadenza a norma dell'art. 9.1, lettera b) dello Statuto.

#### Art. 11 (Rapporti tra i soci)

**11.1** Il socio che ritiene di aver motivo di dolersi del comportamento di un altro socio è tenuto ad informare il Presidente del Circolo il quale, raccolte le informazioni del caso, può proporre al Consiglio Direttivo l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.

**11.2** Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per controversie attinenti alla vita sociale, il socio è tenuto, pena l'immediata espulsione, a deferire la controversia in via preventiva al Collegio dei Proviviri; l'eventuale azione giudiziaria può essere promossa solo dopo il pronunciamento del Collegio dei Proviviri.

#### Art. 12 (Quota sociale)

**12.1** I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

**12.2** Il contributo associativo s'intende per anno solare è indivisibile e dovrà essere versato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

**12.3** Il mancato pagamento nel termine della quota sociale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti, ivi compreso quello di voto, salve le ulteriori sanzioni previste stabilite dall'articolo 13.

**12.4** A prescindere dalla sospensione, il socio che non paga la quota sociale nel termine assegnatogli dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 9.1, lettera b) decade dalla qualità di socio.

## Cap. IV

### Procedimento e Sanzioni disciplinari

#### Art. 13 (Sanzioni)

Le sanzioni previste a carico del socio che comprometta in qualsiasi modo il buon nome del Circolo, degli Organi direttivi e/o dei rispettivi componenti, di altri soci, o tenga una condotta non degna o comunque disdicevole, o ancora venga meno ai propri obblighi sono le seguenti:

- a) Ammonimento: in caso di lievi mancanze nell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- b) Diffida: in caso di ripetute mancanze per cui è previsto l'ammonimento;
- c) Sospensione fino ad un massimo di 12 mesi: in caso di recidiva per le violazioni per cui è prevista la diffida; per gravi mancanze nell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali, nonché in tutti i casi che abbiano comportato pericolo di danno patrimoniali o di immagine dell'Associazione, degli Organi sociali e dei loro componenti, o di altri soci;
- d) Espulsione: in caso di recidiva delle mancanze che prevedono l'applicazione della sospensione; per atti e comportamenti che abbiano comportato danni patrimoniali o all'immagine ed al buon nome dell'Associazione, degli Organi sociali e dei loro componenti, o di altri soci; nei casi in cui il socio tenga una condotta gravemente non degna o comunque disdicevole; in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 11.2 dello Statuto.

#### Art. 14 (Procedimento)

14.1 I provvedimenti disciplinari competono al Consiglio Direttivo che delibera con provvedimento motivato reso con voto segreto a maggioranza dei componenti .

14.2 Il Consiglio Direttivo, riunito su iniziativa del Presidente, di un Vice Presidente o di un Consigliere, contesta formalmente al socio le violazioni addebitategli e gli assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per produrre le sue difese.

14.3 Il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali difese dell'interessato e acquisite tutte le informazioni ritenute utili, anche mediante audizione diretta del socio, decide la sanzione applicabile e ne dispone la formale comunicazione all'interessato.

14.4 I provvedimenti di ammonimento e di diffida sono inappellabili.

14.5 I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono reclamabili avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento sanzionatorio.

14.6 La proposizione del reclamo sospende gli effetti della sanzione.

14.7 Il Collegio dei Probiviri, effettuate le valutazioni del caso ed eventualmente sentito il socio, si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla sua presentazione. La decisione dei Probiviri, comunicata formalmente all'interessato e al Consiglio Direttivo, è definitiva in ambito sociale.

**Art. 15**  
**(Effetti delle sanzioni)**

**15.1** Fermo restando il pagamento della quota sociale, durante il periodo di sospensione il socio non può usufruire dell'ormeggio presso i pontili del Circolo, non ha diritto di voto, non partecipa alle attività promosse dall'associazione e non potrà accedere alla sede sociale.

**15.2** I Soci espulsi o dichiarati decaduti non possono più essere riammessi

**Cap. V**

**Del Patrimonio Sociale**

**Art. 16**  
**(Sorte dei beni)**

**16.1** Il patrimonio sociale è costituito dalle quote e dai contributi degli associati, dagli introiti degli ormeggi e da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, che a seguito d'acquisti, donazioni, ovvero come frutti di rendite sono venuti o vengono in proprietà dell'associazione.

**16.2** Il patrimonio sociale è destinato esclusivamente alle finalità enunciate dalle norme dello Statuto.

**16.3** Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti ai soci o a terzi, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

**16.4** In seguito allo scioglimento dell'associazione, la destinazione del patrimonio residuo andrà a favore di altra associazione senza fine di lucro, individuata dall'assemblea, che persegue finalità analoghe ovvero attività sportive dilettantistiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Cap. VI**

**Organi dell'Associazione**

**Art. 17**  
**(Organi)**

**17.1** Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci,
- 2) Il Presidente,
- 3) Il Consiglio Direttivo,
- 4) Il Revisore Legale (Collegio dei Revisori o Revisore Unico),
- 5) Il Collegio dei Proviviri (se nominato)

**17.2** Tutti i soci hanno accesso alle cariche sociali, se presentano la loro candidatura entro i termini stabiliti nella convocazione dell'assemblea che deve eleggere i componenti degli organi sociali.

**17.3** Non possono essere eletti a cariche sociali coloro che ricoprono incarichi politici nell'amministrazione locale sul cui territorio l'associazione svolge la propria attività, né coloro che ricoprono contemporaneamente cariche sociali in enti aventi la stessa natura o finalità.

17.4 Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate. Esse sono onorarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro esercizio.

### **Art. 18 (Assemblea)**

18.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto.

18.2 L'assemblea delibera sugli indirizzi generali della associazione ed impartisce le linee direttrici cui si attengono il Presidente ed il Consiglio Direttivo nel darvi attuazione. Essa è competente in merito alla assunzione delle obbligazioni patrimoniali attive e passive eccedenti l'ordinaria amministrazione, alla approvazione del rendiconto finanziario, alla elezione dei componenti gli organi sociali, alla approvazione ed alla modifica dello Statuto ed alla deliberazione di scioglimento della associazione.

18.3 L'assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno per deliberare in merito al rendiconto finanziario; in quella sede approva la relazione del Presidente sulla attività sociale, prende atto della relazione sul rendiconto finanziario del Revisore legale, e se svolta, di quella del Presidente del Collegio dei Probiviri. Approva altresì la relazione del Direttore Sportivo sulle attività sportive svolte nell'anno in sede di approvazione del rendiconto finanziario.

18.4 L'Assemblea, sulla base dei risultati della gestione contabile può decidere di destinare una quota variabile dell'eventuale attivo a sostegno di iniziative a beneficio del territorio o della comunità cavese, individuate dal Consiglio Direttivo.

18.5 L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, diversi da quelli devoluti alla deliberazione ordinaria..

18.6 L'assemblea è convocata su iniziativa del Presidente, per delibera del Consiglio Direttivo, per richiesta del Collegio dei Probiviri o del Revisore Legale o su domanda dei soci in numero pari ad almeno un quinto dei soci ammessi al voto.

18.7 La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria avviene con avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o mediante posta elettronica, ed affisso nella bacheca sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data della convocazione.

18.8 Almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ordinaria, tutta la documentazione contabile è messa a disposizione dei soci per consentirne la consultazione.

18.9 L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono validamente assunte a maggioranza semplice dei presenti.

18.10 Le delibere di approvazione e di modifica dello statuto sono assunte a maggioranza dei soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

18.11 Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o ancora, in caso di assenza o impedimento, dal socio più anziano presente in assemblea. Il presidente dell'assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

18.12 Il presidente dell'assemblea designa un segretario per la redazione del verbale. Copia del verbale, sottoscritto dal presidente della seduta, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nel modo più idoneo a garantirne la conoscenza.

18.13 I soci con diritto di voto possono essere rappresentati da un proprio familiare o da altro Socio a mezzo delega autografa. Non è consentita la rappresentanza di più di un socio.

18.14 Le delibere dell'Assemblea validamente prese vincolano tutti i Soci.



## **Art. 19 (Presidente)**

**19.1** Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci.

**19.2** Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale del Circolo Nautico Cavo. Cura i rapporti istituzionali ed è garante del corretto svolgimento della vita sociale; presiede il Consiglio Direttivo; vigila affinché siano rispettati lo Statuto ed i regolamenti e assicura l'attuazione degli indirizzi e delle direttive generali fissati dall'assemblea dei soci.

**19.3** Convoca l'assemblea dei soci e di norma la presiede; compie tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai regolamenti; può delegare di volta in volta uno o più componenti del Consiglio Direttivo al compimento di singoli atti di sua competenza

## **Art. 20 (Consiglio Direttivo)**

**20.1** Il Consiglio Direttivo è competente su tutte le questioni che non sono di competenza del Presidente o dell'assemblea dei soci. In particolare, emana i regolamenti relativi alle varie attività del Circolo, stabilisce l'ammontare delle quote sociali, delle tariffe di ormeggio, esercita le funzioni in materia disciplinare secondo le disposizioni dallo statuto.

**20.2** In caso di urgenza che non consenta, senza grave pregiudizio, di osservare i tempi di convocazione dell'assemblea, il Consiglio Direttivo può adottare deliberazioni spettanti all'assemblea; in tal caso deve essere convocata l'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera consiliare per la sua ratifica.

**20.3** Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, che lo presiede, e da cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i soci.

**20.4** Il Consiglio Direttivo designa fra i suoi componenti il Vice Presidente del Circolo Nautico Cavo ed il Tesoriere.

**20.5** Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno della sua carica e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

**20.6** Il Tesoriere compila l'inventario delle attività e passività, ha in custodia i fondi e i beni sociali. Provvede ai pagamenti, cura l'incasso delle quote dovute dai soci, coadiuvato dal Direttore Sportivo o dal suo sostituto potrà eventualmente iscrivere gli affiliati sportivi alle varie discipline del CONI, ed è autorizzato ad operare nei conti correnti presso Istituti Bancari a nome del Circolo ed a emettere assegni anche a sua firma entro i limiti di copertura, astenendosi nel modo più assoluto dal firmare assegni allo scoperto.

**20.7** Il Consiglio Direttivo attribuisce ad un Socio, che ne abbia la competenza necessaria, la carica di Direttore Sportivo attribuendogli la responsabilità della gestione del budget relativo e dell'organizzazione degli eventi sportivi.

## **Art. 21 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)**

**21.1** Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di uno dei consiglieri.

**21.2** Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza del Presidente e di almeno tre consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza. In caso di parità di voto, è preponderante quello del Presidente della riunione.

**21.3** Di ogni riunione del Consiglio, a cura di uno dei consiglieri è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente ed approvato dai partecipanti, da riportare sul libro dei verbali del Consiglio

**21.4** Qualora in corso di carica venissero a mancare, per qualunque motivo, uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, essi sono sostituiti con il subentro dei soci candidati non eletti, in ordine di preferenza, che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo resta in carica e deve immediatamente procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei consiglieri mancanti, la cui carica dura fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

**21.5** Qualora in corso di carica venissero a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo decade unitamente al Presidente. In questo caso il Consiglio Direttivo o il Presidente restano in carica per provvedere agli affari urgenti e al disbrigo dell'ordinaria amministrazione e devono convocare l'assemblea dei soci per una data non lontana più di 90 (novanta) giorni dalla decadenza dell'organo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

**21.6** Per quanto non previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo fissa, con propria delibera, le regole del suo funzionamento.

### **Art. 22 (Probiviri)**

**22.1** Il Collegio dei Probiviri è competente in materia disciplinare secondo le norme dello Statuto

**22.2** Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di uno o due supplenti eletti dall'Assemblea che ne indicherà anche il Presidente.

**22.3** La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in ambito sociale.

**22.4** Il Collegio delibera con la presenza di tre membri. Esso decide sulla base di quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti Sociali, nonché secondo le norme del diritto.

### **Art. 23 (Il Revisore Legale)**

**23.1** L'assemblea nomina tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il competente Ministero, un Revisore legale Unico o, in alternativa, un Collegio di Revisori.

**23.2** Il Revisore, vigila sulla corretta gestione finanziaria dell'associazione e sulla corretta stesura del Rendiconto Finanziario da presentare alla Assemblea per l'approvazione.

**23.3** Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per quelle in materia disciplinare.

**23.4** Di ogni riunione del Collegio dei Revisori è redatto verbale, da trascrivere nell'apposito registro.

## **Cap. VII**

### **Disposizioni finali**

### **Art. 24 (Scioglimento e Liquidazione)**

**24.1** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno 4/5 dei Soci convocati in Assemblea Straordinaria o, qualora non si sia raggiunto tale quorum dopo tre convocazioni in date

diverse, con una maggioranza comunque non inferiore ai 3/4 dei Soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione non è ammessa delega.

24.2 Deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea nominerà un Comitato di Liquidazione composto da almeno tre soci.

**Art. 25**  
**(Norme applicabili in via residuale)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme delle Federazioni cui l'associazione aderisce ed in via ulteriormente residuale alle disposizioni di legge in vigore.

Il Presidente del Circolo Nautico Cavo  
Fabrizio Davoli DVLFRZ55D25H223B



Registrato il **14 MAG 2019** N. **139** Serie **VI**  
imposta versata € **200,00** ~~1/1~~



Operatore (Alessandro Mazzel)